

Ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e le misure di sicurezza per impianti nucleari e materiali nucleari

732.112.1

del 16 aprile 2008 (Stato 1° maggio 2008)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,

visto l'articolo 9 capoverso 3 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004¹
sull'energia nucleare (OENu),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e obiettivi di protezione

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza stabilisce i principi per le ipotesi di pericolo e per le esigenze edilizie, tecniche, organizzative e amministrative delle misure di sicurezza allo scopo di raggiungere gli obiettivi di sicurezza.

Art. 2 Obiettivi di protezione

¹ Gli obiettivi di protezione sono:

- a. la protezione degli impianti nucleari da interventi non autorizzati;
- b. la protezione dei materiali nucleari da sottrazione e interventi non autorizzati;
- c. la protezione delle persone e dell'ambiente da danni radiologici causati da interventi non autorizzati.

² Il titolare di una licenza d'esercizio per un impianto nucleare o di un'autorizzazione per il trasporto di materiali nucleari deve dimostrare che, tramite le misure di sicurezza adottate, gli obiettivi di sicurezza sono rispettati.

Sezione 2: Ipotesi di pericolo

Art. 3

¹ Le ipotesi di pericolo servono quale base e misura per la sicurezza degli impianti nucleari e dei materiali nucleari.

RU 2008 1813

¹ RS 732.11

² Le ipotesi di pericolo si riferiscono in particolare a:

- a. il terrorismo mondiale e l'estremismo violento;
- b. la situazione di minaccia specifica per la Svizzera;
- c. il potenziale di pericolo degli oggetti da proteggere;
- d. lo stato della tecnica di attacco;
- e. il possibile comportamento dell'autore del reato.

³ L'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 6 OENu (autorità di vigilanza) è incaricata di disciplinare in una direttiva segreta le ipotesi di pericolo determinanti, tenendo conto delle categorie dei materiali nucleari e delle ripercussioni radiologiche.

Sezione 3: Misure di sicurezza

Art. 4 Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza hanno in particolare lo scopo di:

- a. tenere lontano i potenziali autori di atti illeciti contro materiali nucleari o impianti nucleari;
- b. assicurare l'accesso controllato di persone e veicoli all'impianto nucleare;
- c. controllare il flusso di materiale da e per le zone di sicurezza;
- d. intercettare e impedire l'accesso ai non addetti nelle zone di sicurezza;
- e. creare buone condizioni per l'intervento della polizia.

Art. 5 Misure di sicurezza edilizie e tecniche

¹ Per le misure di sicurezza edilizie valgono i requisiti di cui all'allegato 2 OENu.

² Le misure tecniche di sicurezza comprendono in particolare i sistemi di intercettazione, di comunicazione e di controllo dell'accesso.

³ L'autorità di vigilanza è incaricata di disciplinare gli ulteriori dettagli in una direttiva segreta.

Art. 6 Misure di sicurezza organizzative e amministrative

¹ Le misure di sicurezza organizzative e amministrative comprendono in particolare:

- a. l'organizzazione della sicurezza;
- b. disposizioni concernenti i controlli del traffico di persone, veicoli e materiali da e per l'impianto;
- c. accordi ed esercitazioni con la polizia;
- d. accordi ed esercitazioni con l'esercito.

² L'autorità di vigilanza è incaricata di disciplinare gli ulteriori dettagli in una direttiva segreta.

Sezione 4: Collaborazione tra gli uffici federali

Art. 7 Servizi d'informazione

¹ I servizi d'informazione svizzeri mettono a disposizione dell'autorità di vigilanza i dati di base per formulare le ipotesi di pericolo.

² Informano periodicamente l'autorità di vigilanza sulla situazione di pericolo. Informano prontamente l'autorità di vigilanza nel caso di cambiamenti importanti e improvvisi della situazione di pericolo.

³ L'autorità di vigilanza disciplina in un accordo la collaborazione e lo scambio di informazioni con i servizi d'informazione.

Art. 8 Centrale nazionale d'allarme

L'autorità di vigilanza disciplina in un accordo la collaborazione e lo scambio di informazioni con la Centrale nazionale d'allarme, in particolare per quanto concerne il trasporto di materiali nucleari.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2008.

